

**CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE TECNICO
DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PER L'AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE DI MANTOVA PER UN PERIODO DI 48 MESI**

COMMITTENTE: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova
con sede in Mantova – strada Lago Paiolo, 10
PARTITA I.V.A. 02481840201

Il TECNICO INCARICATO dovrà essere un ingegnere, professionista antincendio in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, al corso base di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011 e che abbia provveduto al prescritto aggiornamento quinquennale.

A) OGGETTO DELL'INCARICO: l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova intende affidare ad un professionista esterno, per il periodo decorrente dal 01/07/2020 fino al 30/06/2024, l'incarico per lo svolgimento della funzione di Responsabile tecnico della sicurezza antincendio (R.T.S.A.), ai sensi del Titolo V del D.M. 19/03/2015.

Il professionista dovrà espletare gli adempimenti attribuiti a tale funzione dall'allegato III al D.M. 19/03/2015; precisamente, con riferimento al D.M. 9 maggio 2007 "Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio", provvedere ad aggiornare e mantenere costantemente aggiornato il (v. Art. 6) Sistema di gestione della sicurezza antincendio:

1. La progettazione antincendio eseguita secondo quanto disposto dal D.M. 19/03/2015 comporta la necessità di aggiornare costantemente il documento elaborato nel 2016 contenente il programma per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio (di seguito denominato S.G.S.A.) tenuto conto che le scelte e le ipotesi poste a base del progetto costituiscono vincoli e limitazioni imprescindibili per l'esercizio dell'attività.
2. L'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio è soggetta a verifiche periodiche da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. La prima verifica del S.G.S.A. avviene in concomitanza con il sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 e s.m.i. Le verifiche successive hanno cadenza pari alla validità del certificato di prevenzione incendi e, in ogni caso, non superiore a sei anni.
5. Qualora l'esito della verifica del S.G.S.A. rilevi la mancanza dei requisiti previsti, il Comando provinciale dei Vigili del fuoco sospende la validità del certificato di prevenzione incendi e provvede a darne comunicazione all'interessato, al Sindaco, al Prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti;

ciò con l'esplicitazione di cui al Punto 5 dell'Allegato allo stesso D.M..

B) SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (S.G.S.A.)

1. La metodologia prestazionale, basandosi sull'individuazione delle misure di protezione effettuata mediante scenari di incendio valutati ad hoc, richiede, affinché non ci sia una

riduzione del livello di sicurezza prescelto, un attento mantenimento nel tempo di tutti i parametri posti alla base della scelta sia degli scenari che dei progetti.

Conseguentemente è stato posto in atto un sistema di gestione della sicurezza antincendio definito attraverso uno specifico documento presentato all'organo di controllo fin dalla fase di approvazione del progetto e da sottoporre a verifiche periodiche. Si richiama pertanto l'attenzione sulla circostanza che l'uso dell'opera nel rispetto delle limitazioni ipotizzate, del mantenimento delle misure di protezione previste e della gestione di eventuali modifiche, impone la realizzazione di un S.G.S.A. adeguato all'importanza dell'opera stessa.

2. Nell'ambito del programma per l'attuazione del S.G.S.A. sono stati e dovranno essere valutati ed esplicitati, aggiornandoli in continuazione, i provvedimenti presi relativamente ai seguenti punti:
 - organizzazione del personale;
 - identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall'attività;
 - controllo operativo;
 - gestione delle modifiche;
 - pianificazione di emergenza;
 - sicurezza delle squadre di soccorso;
 - controllo delle prestazioni;
 - manutenzione dei sistemi di protezione;
 - controllo e revisione.

Si renderà necessario concludere le fasi previste dal D.M. 19/03/2015 (per la quale l'Azienda ha già provveduto alla presentazione di S.C.I.A.) ed avviare le attività atte al soddisfacimento di quanto richiesto dallo stesso D.M. per le successive fasi.

Il R.T.S.A. dovrà provvedere anche alle certificazioni ed asseverazioni necessarie per le attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio che si renderanno necessarie nel corso della durata dell'incarico.

C) MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il tecnico dovrà espletare l'incarico in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, in osservanza di quanto disposto dal D.M. 19/03/2015 "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002" nonché dal D.P.R. 01/08/2011 n°151 e dal D.M. 07/08/2012.

D) ONORARIO E RIMBORSO SPESE

Sottolineata la circostanza che il grado di complessità dell'incarico è particolarmente elevato (richiede l'iscrizione ad Albi speciali, con l'obbligo di aggiornamento periodico specifico, e l'incarico si svolge in attività individuate come a rischio di incendio elevato dal D.M. 08/03/1998), gli onorari, compensi e rimborsi spese dovuti al professionista incaricato, comprendenti le n°19 attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio che si renderanno necessarie nel corso della durata dell'incarico (quantificate forfetariamente in € 1.000,00 ciascuna, avendo praticato uno sconto medio del 50%, al netto delle spese, sull'onorario derivante dalla applicazione degli indici approvati dal Consiglio dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Mantova nella seduta del 07/03/2005) sono stabiliti in € 80.000,00 (ottantamila/00), al netto di rivalsa contributi InArCassa ed I.V.A. nella misura di Legge.

E) LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE

Il pagamento dell'onorario e dei rimborsi spesa avverrà semestralmente, entro 30 giorni dalla emissione della relativa fattura.

F) POLIZZA ASSICURATIVA PER I DANNI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE.

Il tecnico dovrà essere titolare di polizza di Responsabilità Civile Professionale in corso di validità.

Qualora il professionista dovesse cambiare Compagnia assicurativa durante l'esecuzione dell'incarico, dovrà comunicare la circostanza al Committente.

G) CONTRIBUTI E TASSE

L'Amministrazione Committente opererà le ritenute d'acconto ai sensi dell'Art.2 del D.P.R. n°600/1973 e dell'Art. 51 del D.P.R. n°597/1972. Sono a carico del Committente l'I.V.A. ed il contributo Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza ingegneri e architetti (InArCassa), mentre sono a carico del professionista incaricato le imposte dirette ed indirette afferenti l'onorario che andrà a percepire ed ogni altra tassa od imposta derivante dal presente incarico, senza alcun diritto di rivalsa verso il committente.

H) CONTROVERSIE

Ogni inadempimento totale o parziale delle clausole riportate nel presente bando, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs 50/2016, tramite di invio mail certificata (pec).

Tutte le ulteriori ed eventuali controversie relative all'espletamento del presente incarico e che non si fossero potute definire in via bonaria saranno deferite al Tribunale di Mantova.

I) PRECISAZIONI

Il contratto sarà stipulato nella forma della lettera commerciale che l'aggiudicatario sottoscriverà per accettazione ex art. 32 c. 14 Dlgs 50/2016 e s.m.i.

L) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente citato nel presente bando si fa riferimento alla Legge 02/03/1949 n°143, che regola le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti, nonché alle successive integrazioni e modifiche.